

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 465/2013 DEL CONSIGLIO

del 16 maggio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 192/2007 il quale impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, della Thailandia e di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Con regolamento (CE) n. 192/2007 ⁽²⁾, il Consiglio aveva imposto un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, della Thailandia e di Taiwan in seguito ad un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale. Le misure inizialmente prese nell'agosto 2000 ⁽³⁾ sono attualmente oggetto di un altro riesame in previsione della scadenza ⁽⁴⁾.

(2) Con decisione 2000/745/CE ⁽⁵⁾ la Commissione aveva accettato un impegno di prezzo offerto, tra altre società, dalla società indonesiana P.T. Polypet Karyapersada («Polypet»). In esito alle risultanze e alle conclusioni relative al riesame di un «nuovo esportatore» ⁽⁶⁾, con decisione

2002/232/CE ⁽⁷⁾, la Commissione ha accettato un impegno offerto dalla società indiana Futura Polymers Ltd, che è stata di conseguenza rinominata Futura Polyesters Ltd («Futura») ⁽⁸⁾.

B. REVOCA DEGLI IMPEGNI E MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 192/2007

(3) Con decisione 2013/223/UE ⁽⁹⁾, la Commissione ha revocato l'accettazione degli impegni con le società Polypet e Futura. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 192/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 192/2007 è sostituita dalla seguente:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
«India	Reliance Industries Ltd	A181
India	Pearl Engineering Polymers Ltd	A182
India	Dhunseri Petrochem & Tea Ltd	A585»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 5.8.2000, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU C 55 del 24.2.2012, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU L 78 del 21.3.2002, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU L 78 del 21.3.2002, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU C 116 del 16.5.2003, pag. 2.

⁽⁹⁾ Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.

